PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 9

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

Versione in vigore dal 26 giugno 2003, non più in vigore dal 3 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-9-disposizioni-per-le-associazioni-di-produttori-riconosciute-ai-sensi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it